PROGRAMMA ESECUTIVO DI COOPERAZIONE CULTURALE ED EDUCATIVA

PER GLI ANNI 2019-2023

DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DEL 6 APRILE 1998

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, nel prosieguo denominati "le Parti";

In conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dell'Accordo di collaborazione culturale del 6 aprile 1998 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina;

Esprimendo interesse per il lavoro comune a beneficio delle politiche pubbliche di educazione e cultura di ciascuna Parte in quelle aree che definiranno come di reciproco interesse;

Al fine di approfondire lo sviluppo delle relazioni culturali ed educative tra i due Paesi e promuovere la mobilità accademica;

Desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra le Parti e approfondire la comprensione e la mutua conoscenza;

Si sono riunite e hanno concordato il seguente Programma Esecutivo di Cooperazione Culturale ed Educativa, nel prosieguo denominato il "Programma".

1) ISTRUZIONE

1.1) Istruzione scolastica

Le Parti, durante il periodo di validità di questo programma, promuoveranno iniziative riguardanti gli ambiti educativo e scolastico, che saranno definite per via diplomatica tra i Ministeri competenti dei due Paesi, in accordo con le disponibilità finanziarie. Le autorità competenti sono, per l'Italia, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e per l'Argentina, il Ministero della Pubblica Istruzione, Cultura, Scienza e Tecnologia.

1.2) Istruzione tecnica e professionale

Le Parti, in conformità con la "Lettera d'Intenti tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana e il Ministero della Pubblica Istruzione dell'Argentina per la realizzazione di un progetto di Cooperazione Educativa tra istituzioni di istruzione tecnico professionale di Italia e di Argentina", firmato nella città di Mendoza il 5/9/2018, svilupperanno un progetto di gemellaggio tra istituzioni di istruzione secondaria superiore tecnica di entrambi i paesi, al fine di promuovere la comprensione reciproca, l'amicizia e lo sviluppo della cooperazione nel campo dell'istruzione tra l'Italia e l'Argentina.

1.3) Istruzione superiore

A) Le Parti promuoveranno la cooperazione tra le istituzioni di livello Universitario e gli altri Istituti di istruzione superiore dei rispettivi Paesi, sulla base di specifici accordi volti a:

• Finalizzare progetti di collaborazione inter-accademica, in particolare nell'ambito delle attività promosse dal Consorzio Universitario Italiano per l'Argentina (CUIA). In questo senso, le parti esprimono la loro profonda soddisfazione per l'intensa collaborazione tra università italiane ed argentine, particolarmente rafforzata dal CUIA. Le parti sono soddisfatte degli esistenti programmi di cooperazione tra il CUIA, il CONICET e il Consiglio Interuniversitario Nazionale (CIN) volti alla mobilità professori, ricercatori e studenti di livello universitario tra i due Paesi e l'attuazione di numerosi dottorati di ricerca congiunti e in cotutela.

• Favorire le collaborazioni tra le istituzioni dell'alta formazione artistica dei due Paesi, promuovendo la mobilità, gli scambi accademici, la produzione artistica finalizzata all'attività didattica e laddove possibile programmi congiunti di formazione, anche in sinergia con i rispettivi istituti di cultura.

• Realizzare corsi di studio e programmi di post-laurea anche con il rilascio di doppi titoli e titoli congiunti.

La Parte italiana esprime soddisfazione per la realizzazione, nell'ambito dei programmi di internazionalizzazione del sistema universitario italiano, di numerosi accordi e collaborazioni tra le università dei due Paesi. In particolare le Parti incoraggeranno nuove iniziative di cooperazione accademica binazionale, come la recente istituzione del Centro Italo Argentino di Alti Studi dell'Università di Buenos Aires (CIAAE).

B) Le Parti, sulla base del " Memorandum d'intesa tra il Ministero dell'Educazione e dello Sport della Repubblica Argentina e il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca della Repubblica italiana per la creazione del programma "ITARTEC" di cooperazione accademica universitaria" del 8/5/2017, daranno impulso alla realizzazione congiunta del programma specifico binazionale di cooperazione accademica universitaria nel campo dell'ingegneria e delle scienze affini.

C) Le Parti promuoveranno altresì un ulteriore aumento della cooperazione tra istituzioni di livello universitario italiane e argentine, sfruttando le opportunità offerte dai programmi Erasmus plus, Horizon 2020 e dai futuri programmi europei di formazione superiore e di cooperazione scientifica attualmente in corso di negoziazione.

1.4) Riconoscimento dei titoli

In seguito agli impegni raggiunti nella Commissione Mista Culturale ed Educativa realizzata a Roma nel 2015 e nel Tavolo Educativo della riunione della Commissione Binazionale realizzata a Roma nel 2016, le Parti:

A) concordano di collaborare per giungere alla firma di un accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di livello universitario, allo scopo di favorire l'accesso e la prosecuzione degli studi negli istituti di livello universitario di entrambi i Paesi.
B) sono disposte ad esaminare il contenuto dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina sul "Riconoscimento dei titoli di livello base e intermedio e dei certificati equivalenti", firmato in Bologna il 3 dicembre 1997, in vista del suo possibile aggiornamento.

1.5) Mobilità accademica e borse di studio

Le parti promuoveranno la mobilità di studenti universitari, giovani artisti, docenti, e ricercatori. Le parti concorderanno le condizioni relative alla metodologia, ai temi prioritari, al finanziamento e ai requisiti dei partecipanti a tali azioni. Tutti i programmi di mobilità accademica e di borse di studio saranno realizzati in conformità con le disponibilità finanziarie delle Parti.

1.5.1) Mobilità accademica

A) Le Parti promuoveranno annualmente, entro i limiti delle reciproche disponibilità finanziarie, lo scambio di n. 10 docenti universitari e/o ricercatori per visite di 8 giorni al fine di stabilire contatti tesi a identificare settori di ricerca di interesse comune e avviare la collaborazione tra le istituzioni di livello Universitario e gli Istituti di Istruzione Superiore di entrambi i Paesi. Le condizioni di tali scambi sono contenute nell'Allegato I/A. Le Parti, di comune accordo, potranno riesaminare, per le vie diplomatiche, le predette condizioni.

B) Al fine di consolidare il Centro Italo-Argentino di Alti Studi dell'Università di Buenos Aires, la Parte italiana finanzierà ogni anno fino a 10 viaggi di esperti italiani per visite fino a 8 giorni di durata presso l'Università di Buenos Aires.

1.5.2) Borse di studio

A) La parte italiana offrirà annualmente, in conformità con le disponibilità di bilancio, mensilità di borse di studio rivolte agli studenti e laureati universitari per la frequenza delle tipologie di corsi di studio indicate nei bandi annuali.

B) Durante il periodo di validità del presente Programma la Parte argentina offrirà, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, mensilità per la frequenza di corsi di post-laurea o per soggiorni di ricerca.

C) Le parti comunicheranno, per le vie diplomatiche, il numero di mensilità, nonché l'importo offerto nell'anno accademico di riferimento. Le condizioni che regolano le borse di studio sono indicate nell'Allegato I/B.

1.5.3) Diffusione

Al fine di promuovere la mobilità internazionale di studenti universitari e della formazione superiore artistica, docenti, e ricercatori, entrambe le Parti s'impegnano a diffondere le opportunità di borse di studio e ricerca per gli argentini in Italia e gli italiani in Argentina concesse da attori terzi. In questo senso, la Parte argentina offre la piattaforma digitale "Campus Global" che promuove la mobilità accademica internazionale.

1.6) Diffusione della lingua

A) Le Parti faciliteranno e potenzieranno, sulla base delle risorse disponibili, l'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università, anche attraverso i lettorati.

B) Le Parti, riconoscendo il "Memorandum d'intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Educazione e dello Sport della Repubblica Argentina sul funzionamento di scuole bilingui italo-argentine nella Repubblica Argentina" firmato a Buenos Aires il 8/5/2017, collaboreranno sulla base delle risorse di bilancio allo sviluppo delle scuole bilingue italo-argentine in istituzioni scolastiche a gestione pubblica della Repubblica Argentina.

C) Le Parti incoraggiano la creazione di percorsi formativi per docenti di italiano in Argentina e docenti di spagnolo in Italia, con l'obiettivo di formare insegnanti qualificati.

D) La Parte Argentina esprime il proprio interesse a rafforzare sul territorio italiano la certificazione della lingua spagnola denominata "Certificato di Spagnolo, Lingua e Uso" (CELU), in applicazione in Argentina dal 2004.

Il Consorzio Interuniversitario spagnolo lingua seconda o straniera (ELSE) è stato riconosciuto come organismo di certificazione della lingua spagnola in Italia dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (decreto della Direzione Generale per gli affari internazionali n. 5967 del 21.05.2012).

E) Analogamente la parte italiana esprime il proprio interesse a rafforzare sul territorio argentino le certificazioni della lingua italiana la cui diffusione è garantita nel mondo dagli enti riconosciuti dallo Stato Italiano e facenti parte del Consorzio CLIQ: l'università per Stranieri di Perugia (CELI), l'Università per Stranieri di Siena (CILS), l'università di Roma Tre (cert.it) e la Società Dante Alighieri (PLIDA).

F) Le Parti riconoscono il lavoro della Società Dante Alighieri e degli oltre 100 Comitati Dante in Argentina, la cui presenza risale al 1896, che svolgono un importante ruolo di diffusione della lingua e della cultura italiane nel paese grazie al modello associativo che da sempre è sinonimo di integrazione tra le comunità.

1.7) Educazione ai diritti umani

Le Parti promuoveranno attività educative volte ad intensificare la lotta contro il razzismo, l'intolleranza e la discriminazione e a garantire la protezione dei diritti umani e della parità di genere.

1.8) Cooperazione multilaterale

Le parti coopereranno a livello multilaterale per il raggiungimento di un'istruzione di qualità, in particolare, lavorando congiuntamente nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) avanzando verso il raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile Obiettivo n. 4-Istruzione 2030; dell'agenda educativa del G-20 e dell'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

2) CULTURA

2.1) Cultura ed arte

A) Le Parti favoriranno sul proprio territorio, conformemente alle rispettive legislazioni interne, l'attività degli Istituti di Cultura e delle istituzioni culturali dell'altro Paese.

B) Le Parti incentiveranno visite reciproche di funzionari e professionali della cultura con l'obiettivo di scambiare e condividere esperienze e buone pratiche.

C) Le Parti desiderano evidenziare l'importante lavoro che stanno svolgendo l'Associazione Argentina di Cultura attraverso il Centro Italo-Argentino di Cultura con sede a Roma e gli'Istituti Italiani di Cultura di Buenos Aires e Cordoba che, attraverso l'organizzazione di corsi di lingua, convegni e conferenze, contribuiscono a migliorare la conoscenza della lingua e della cultura di entrambi i Paesi.

2.2) Scambi culturali e artistici

A) Le Parti promuoveranno lo scambio tra professionisti delle diverse discipline artistiche come le arti visuali, musica, danza, arti sceniche, letteratura, cultura digitale e altro.

B) Le Parti studieranno la possibilità di offrire, reciprocamente, residenze artistiche e di gestione culturale.

C) Le Parti promuoveranno iniziative congiunte vincolate con le industrie culturali e creative come la discografia, l'editoria, il design e altro.

2.3) Eventi culturali

A) Le Parti realizzeranno mostre di arte di alto livello durante il periodo di vigenza di questo Programma. I dettagli di tali scambi saranno stabiliti opportunamente.

B) Allo stesso modo, le Parti favoriranno, in conformità con le risorse finanziarie disponibili, la partecipazione reciproca a festival e alla realizzazione di spettacoli e tournée nei settori della musica, del teatro e della danza, incoraggiando la realizzazione di eventi culturali congiunti.

C) La Parte italiana informa che – nel suo calendario annuale di attività culturali all'estero – sono previste giornate e settimane dedicate ad alcuni settori prioritari (in particolare lingua italiana, cucina, design, arte contemporanea, musica, cinema e industrie creative) con eventi culturali che si svolgono contemporaneamente in tutto il mondo

2.4) Patrimonio culturale

A) Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi della Convenzione Internazionale UNESCO del 14/11/1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, come anche di quelli derivanti dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 24/6/1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.

B) Le Parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea e nel rispetto degli obblighi prescritti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 2/11/2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

C) Le Parti favoriranno visite reciproche al fine di scambiare esperienze e coordinare azioni in materia di protezione del patrimonio culturale, formazione di risorse umane, partecipazione a seminari, prestiti di opere e cooperazione in organizzazioni multilaterali, nel rispetto delle rispettive legislazioni in materia.

D) Le Parti porranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 16/11/1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 17/10/2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

E) Le Parti si scambieranno informazioni sulla gestione dei siti del patrimonio mondiale e sui piani di organizzazione, gestione e conservazione.

F) Le Parti incoraggeranno la cooperazione diretta tra le istituzioni per la salvaguardia, registro e promozione del patrimonio culturale immateriale.

2.5) Diversità culturale

A) Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare nell'attuazione degli obblighi prescritti dalla "Convenzione UNESCO del 20/10/2005 sulla protezione e ~~la~~ promozione della diversità delle espressioni culturali".

B) A questo proposito, e in conformità con le disposizioni della suddetta convenzione, le Parti cercheranno di incoraggiare il dialogo tra le culture al fine di favorire il rispetto interculturale e promuovere una cultura di pace, riaffermando l'importanza del vincolo fondamentale tra cultura e sviluppo e riconoscendo la natura specifica delle attività, dei beni e dei servizi culturali in qualità di portatori di identità, valore e significato.

2.6) Industrie culturali

A) Le Parti favoriranno lo sviluppo delle industrie culturali promuovendo la cooperazione bilaterale in questo campo.

B) Le Parti incoraggeranno la creazione di una piattaforma per lo scambio di esperienze per incentivare e intensificare i rapporti bilaterali per la promozione, la diffusione, la distribuzione e la commercializzazione di beni e servizi generati dalle industrie culturali e creative.

C) Le Parti promuoveranno la realizzazione di attività di promozione e produzione artistica nei settori prioritari dell'industria culturale come l'artigianato, i videogiochi, strutture culturali, design, arti digitali, arti sceniche, editoria, musica, fonografia, architettura, fotografia, arti visive, gastronomia e altro.

D) La Parte argentina promuoverà la partecipazione di delegazioni italiane nel Mercato d'Industrie Creative Argentine - MICA.

2.7) Cinema e arti audiovisive

A) Le Parti incoraggeranno la collaborazione nel settore cinematografico, in particolare per la realizzazione di progetti di restauro del patrimonio cinematografico di entrambi i Paesi.

B) Le Parti favoriranno le attività inerenti la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive del proprio Paese nell'altro Paese e la realizzazione di mostre dedicate al cinema ed all'audiovisivo.

C) Le parti favoriranno la partecipazione reciproca a festival cinematografici organizzati nei propri territori e la collaborazione tra Enti, associazioni e professionisti dell'industria cinematografica e dell'audiovisivo.

D) Le Parti auspicano l'intensificarsi delle coproduzioni cinematografiche tra i due Paesi.

E) Le azioni saranno realizzate d'accordo con la disponibilità finanziaria degli Organismi competenti nel settore specifico.

2.8) Archivi, biblioteche e pubblicazioni

A) Le Parti coopereranno attraverso le Biblioteche Nazionali di ciascuno Stato promuovendo:

- lo sviluppo di attività di formazione e specializzazione, attraverso lo scambio di professionisti e specialisti nei settori attinenti le questioni bibliotecologiche;

- scambio di libri e pubblicazioni edite dalle Biblioteche Nazionali di entrambi i Paesi;

- cooperazione in materia di digitalizzazione del materiale bibliografico;

- scambi di esperti che lavorano nell'ambito delle Biblioteche Nazionali, specialmente nel campo della conservazione, il restauro, la catalogazione, l'informatica e la digitalizzazione.

I dettagli saranno accordati per via diplomatica

B) Le Parti favoriranno iniziative specifiche relative agli archivi dei diritti umani e allo scambio di pubblicazioni scientifiche, copie di documenti e disposizioni normative, in conformità con le attuali legislazioni nazionali.

C) Le Parti favoriranno, sulla base del principio di reciprocità e della normativa vigente nei rispettivi Paesi, la collaborazione e la cooperazione tra gli Archivi storici dei rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

D) Ognuna delle Parti favorirà la traduzione, l'edizione e co-edizione delle principali opere letterarie dei loro autori nazionali nell'altro Paese.

2.9. Collaborazione relativa ai contenuti culturali in ambito radiotelevisivo

Le parti favoriranno la reciproca conoscenza nel settore radiofonico e televisivo e ad incrementare la collaborazione fra i rispettivi Enti radiotelevisivi allo scopo di promuovere la conoscenza della realtà dei due Paesi attraverso intese dirette fra gli organismi interessati.

2.10. Diritti d'Autore e Diritti connessi

A) Le Parti favoriranno lo sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, fra le rispettive amministrazioni governative competenti.

B) Le questioni attinenti alla proprietà intellettuale conferita o generata nell'ambito delle attività comuni condotte in applicazione del presente Programma esecutivo saranno trattate secondo i termini e le condizioni che le Parti stabiliranno di comune accordo.

3. Disposizioni Finali

Questo programma non esclude la possibilità di concordare, attraverso canali diplomatici, altre iniziative non previste nel suo testo.

Le Parti concordano che tutte le iniziative menzionate nel presente programma saranno svolte attraverso i canali diplomatici e in conformità con le disponibilità finanziarie stabilite dai bilanci annuali di ognuna delle istituzioni e delle Amministrazioni coinvolte.

Le Parti, se lo ritengono necessario, potranno chiedere, di comune accordo, la partecipazione di organizzazioni internazionali e di altri soggetti pubblici e/o privati al finanziamento di programmi o progetti previsti nel presente programma.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e all'attuazione del presente Programma sarà risolta per via diplomatica attraverso negoziazioni dirette.

L'allegato I è parte integrante del presente programma.

Il presente Programma entrerà in vigore il giorno della sua firma e rimarrà in vigore fino alla firma di un nuovo programma, a condizione che il termine di due anni non sia superato dal 31 dicembre 2023.

ALLEGATO I

CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

A – Scambi di visite

Gli scambi di visite previsti ai punti 1.5.1 (docenti universitari e/o ricercatori) del presente Programma saranno regolati come segue:

1. La Parte inviante comunicherà alla Parte ricevente, attraverso i canali diplomatici, con almeno tre (3) mesi di anticipo quanto segue:

   a) Il nome e la nazionalità del candidato, che deve essere italiana o di un Paese dell'Unione Europea per coloro che si recano in Argentina e argentina per coloro che si recano in Italia;
   b) il curriculum vitae e la conoscenza di lingue straniere;
   c) il programma proposto per la visita, con l'indicazione dei titoli di eventuali conferenze e il nome del professore e del relativo Dipartimento/facoltà universitaria o istituzione ospitante;
   d) date e durata della visita.

2. La Parte ricevente dovrà confermare la sua accettazione della visita, per le vie diplomatiche, di regola con un anticipo minimo di un (1) mese sulla data di partenza.

3. La Parte inviante sosterrà i costi del viaggio da una capitale all'altra e ritorno.

   La Parte ricevente sosterrà le spese di viaggio all'interno del suo territorio dalla Capitale alla sede della visita.

   Solo per i docenti italiani (art. 1.5.1) che si recano in Argentina, la Parte italiana sosterrà anche gli oneri degli eventuali viaggi all'interno del territorio argentino, dalla Capitale alla sede della visita.

4. La Parte italiana offrirà agli ospiti argentini una diaria giornaliera di EURO NOVANTATRE (€ 93) al giorno omnicomprensiva; la Parte argentina offrirà agli ospiti vitto e alloggio o una somma sufficiente per coprire le spese di soggiorno.

5. Entro un mese dalla conclusione delle visite di cui al punto 1.5.1 i docenti dovranno necessariamente presentare una sintetica relazione sulla ricerca effettuata, attraverso le vie diplomatiche.

B - Borse di studio

1. La selezione dei candidati da proporre per le borse di studio al punto 1.5.2 sarà effettuata ogni anno, in ciascuno dei due paesi, da un Comitato Misto convocato e coordinato da un rappresentante dell'Ambasciata del Paese offerente.

2. Le condizioni generali e finanziarie delle borse di studio offerte dalle parti saranno determinate nei bandi annuali.

3. Ciascuna Parte determinerà la somma di denaro che offrirà ai suoi beneficiari sotto forma di assistenza per l'alloggio e per la manutenzione durante il periodo della durata delle borse di studio, nonché l'assicurazione medica corrispondente. Le condizioni delle borse di studio saranno comunicate nel regolamento di ogni bando.

La Parte argentina riferirà annualmente sull'offerta di borse di studio attraverso i canali diplomatici e il sito del Ministero dell'Educazione, Cultura, Scienza e Tecnologia http://campusglobal.educacion.gob.ar/

La Parte italiana riferirà annualmente sull'offerta di borse di studio sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale https://www.esteri.it e sul sito dell'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires.

Firmato nella città di Buenos Aires il 6 marzo 2019, in due originali nelle lingue italiana e spagnola, entrambi ugualmente autentici.

PER
LA PARTE ITALIANA

PER
PARTE ARGENTINA